



CIRCOLARE N° 9

Alla spettabile clientela – alla c.a. Direzione

Novità fiscali

In sede di conversione del DL 193, avvenuta con la legge n. 225 del 1° dicembre 2016, pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 53 della Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 2016 – in vigore dal 3 dicembre 2016, sono state apportate alcune modifiche:

Comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute (“spesometro”) e delle liquidazioni periodiche IVA

A decorrere dal **1.1.2017**, i soggetti passivi IVA devono trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati di tutte le fatture emesse, ricevute e registrate, comprese le bollette doganali e le note di variazione, non più con cadenza **annuale** ma **trimestrale**. I dati devono essere inviati esclusivamente in **forma analitica**, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento.

A regime, la comunicazione relativa **secondo trimestre** deve essere inviata entro il **16 settembre** (in luogo del 31 agosto) e quella relativa **all’ultimo trimestre** dell’anno **entro il mese di febbraio** dell’anno successivo (e non più entro il 28 febbraio).

TRIMESTRE	SCADENZA COMUNICAZIONE
I trimestre (1.1 - 31.3)	Successivo 31.5
II trimestre (1.4 - 30.6)	Successivo 16.9
III trimestre (1.7 - 30.9)	Successivo 30.11
IV trimestre (1.10 - 31.12)	Successivo 28.2

Per il **primo anno** di esecuzione dell’adempimento (**2017**), è espressamente previsto che questa comunicazione deve essere trasmessa all’Agenzia delle Entrate nel rispetto delle seguenti scadenze:

- **entro il 25.7.2017**, per i dati relativi ai primi due trimestri 2017;
- **entro il 30.11.2017**, per i dati relativi al terzo trimestre 2017;
- **entro il 28.2.2018**, per i dati relativi al quarto trimestre 2017.

Con la stessa cadenza prevista per l’invio delle comunicazioni dei dati di tutte le fatture emesse, ricevute e registrate, i soggetti passivi IVA mensili o trimestrali devono comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati contabili riepilogativi delle **liquidazioni periodiche** effettuate.

Sono state ridotte le sanzioni amministrative applicabili in caso di violazione degli obblighi di comunicazione dei dati delle fatture e di quelli relativi alle liquidazioni:

Scadenza adempimenti

Riduzione sanzioni

- per l'omissione o errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute si applica la sanzione di **euro 2** (in luogo di quella prevista di euro 25,00) **per ogni fattura**, con un massimo di **euro 1.000 per ciascun trimestre** (in luogo del vigente limite massimo di euro 25.000). La sanzione è ridotta alla **metà, entro il limite massimo di euro 500**, se la trasmissione dei dati viene **effettuata entro i 15 giorni** successivi alla scadenza stabilita, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati;
- all'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche si applica la sanzione compresa tra **euro 500** (prima euro 5.000) ed **euro 2.000** (prima euro 50.000). La sanzione è ridotta alla **metà**, se la trasmissione dei dati viene **effettuata entro i 15 giorni** successivi alla scadenza stabilita, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

VARIE ABROGAZIONI E DICHIARAZIONE IVA

A decorrere dal **1° gennaio 2017**, sono abrogate le comunicazioni:

- degli ELENCHI INTRASTAT per acquisti di beni e servizi da fornitori UE;
- dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di *leasing* e dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e noleggio.

Viene anticipata al periodo d'imposta in corso al **31 dicembre 2016** (in luogo del 31 dicembre 2017) l'abrogazione dell'obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni intercorse con operatori economici «localizzati» in Stati a regimi fiscali privilegiati (**comunicazioni black list**).

La Dichiarazione IVA relativa:

- **all'anno 2016** deve essere presentata in forma autonoma entro il mese di **febbraio 2017**;
- **all'anno 2017** e seguenti deve essere presentata in forma autonoma nel periodo compreso tra il **1° febbraio e il 30 aprile dell'anno successivo** e, pertanto, non sarà più inclusa nel modello UNICO.

DEPOSITI IVA

In sede di conversione del DL n. 193/2016, è stato fatto un parziale *dietrofront* in ordine alle modalità di assolvimento dell'IVA all'atto dell'estrazione dal deposito di beni introdotti nello stesso in esecuzione di **importazioni**.

L'art. 4 c.7 del D.L. 193/16 ha modificato l'art. 50-*bis* del D.L. 30.8.93 n. 331, nel senso di stabilire che, a decorrere dal 1.4.2017, l'utilizzo del deposito Iva può avvenire **senza limitazioni di tipo oggettivo** – in riferimento alla tipologia di beni introdotti in deposito – o **oggettivo**, in relazione ai soggetti destinatari dei beni estratti dal deposito. Quindi, con decorrenza 1.4.2017, tutte le cessioni di beni potranno essere effettuate senza pagamento dell'imposta introducendo i beni in un deposito Iva, a prescindere dal luogo di stabilimento o di identificazione del cessionario (Italia, altro Paese UE o Paese extra-UE) e dalla tipologia di beni oggetto dell'operazione. Attualmente questa possibilità è limitata alle cessioni effettuate verso soggetti passivi di altri Paesi UE, nonché alle cessioni di beni elencati nella tabella A-*bis* (si tratta dei beni normalmente trattati nelle borse merci) nei confronti di soggetti italiani o extracomunitari.

Eliminazione limitazioni oggettive e soggettive

Un'altra novità attiene ai **sogetti che possono provvedere all'estrazione dei beni dal deposito Iva**: dall'1.4.2017, l'estrazione dei beni dal deposito può essere effettuata soltanto da soggetti passivi Iva, identificati in Italia direttamente o per mezzo di un rappresentante fiscale, ovvero ivi stabiliti per il tramite di una stabile organizzazione, non essendo più richiesta, come attualmente previsto, l'iscrizione alla Camera di Commercio da almeno un anno, nonché la dimostrazione di un'effettiva operatività e la regolarità dei versamenti Iva. Viene infatti stabilito che l'IVA deve essere assolta dal soggetto che procede all'estrazione mediante l'applicazione del meccanismo del *reverse charge*, previa prestazione di idonea garanzia con i contenuti, secondo le modalità e nei casi definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Quindi, se alla data del **1.4.2017**, tale decreto non dovesse essere stato emanato, all'atto dell'estrazione dal deposito IVA di beni ivi introdotti in esecuzione di importazioni, al pagamento dell'IVA deve provvedere il gestore del deposito, in nome e per conto del soggetto che procede all'estrazione, mediante modello F24, entro il giorno 16 del mese successivo a quello dell'estrazione.

L'ultima modifica concerne le **modalità di applicazione dell'imposta dovuta per il prelievo dei beni dai depositi** prevedendo, a decorrere dall'1.4.2017, delle limitazioni per l'estrazione dei beni che non siano di provenienza intra Ue. In particolare, è stabilito che, se ad essere estratto dal deposito Iva è un bene precedentemente introdotto:

- in esecuzione di un **acquisto intracomunitario**, l'imposta continuerà ad essere assolta dal soggetto proprietario dei beni che procede in proprio o tramite terzi all'estrazione **secondo la procedura di "reverse charge"** di cui all'art. 17 co. 2 del D.P.R. n. 633/1972;
- in esecuzione di un **acquisto interno**, l'imposta sarà dovuta dal soggetto che procede all'estrazione e dovrà essere versata, in nome e per conto di tale soggetto, dal gestore del deposito Iva (che è solidalmente responsabile dell'imposta stessa), entro il giorno 16 del mese successivo a quello della data di estrazione, senza possibilità di avvalersi della compensazione "orizzontale" di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997;
- in esecuzione di un **acquisto Extra-Ue** (ed immesso in libera pratica nel territorio comunitario), l'imposta dovrà essere assolta con il meccanismo del *reverse charge*, previa prestazione di idonea garanzia in favore dell'Amministrazione Finanziaria, i cui contenuti saranno definiti da un **apposito Decreto del Ministro dell'Economia**;
- È prevista sempre dal 1.4.2017, una particolare procedura nel caso in cui **l'estrazione sia compiuta da un esportatore abituale**, il quale potrà effettuare l'acquisto avvalendosi del regime di non imponibilità Iva di cui all'art. 8 co. 1 lett. c) del D.P.R. n. 633/1972. Conseguentemente, gli esportatori abituali potranno evitare il versamento dell'imposta ricorrendo all'agevolazione del *plafond* mediante trasmissione telematica della dichiarazione d'intento all'Agenzia delle Entrate.

Soggetti che possono estrarre i beni dal deposito

Modalità di prelievo dal deposito

Modalità di applicazione dell'imposta

Il presente elaborato è un documento informativo di sintesi e non un parere professionale.

Restiamo a Vostra disposizione per qualunque chiarimento e/o approfondimento.

Studio Associato Pagani